

COMUNE DI CAPRIANA

STATUTO

Approvato con delibera del consiglio comunale n. 15 del 16.4.1996

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Autonomia comunale

1. Il Comune di Capriana è ente autonomo entro l'unità della Repubblica Italiana, rappresenta la comunità dei cittadini che vivono nel territorio comunale curandone gli interessi e tutelandone i diritti.

2. Esercita tutte le funzioni non attribuite espressamente dall'ordinamento ad altri

enti, disciplina la propria organizzazione secondo i principi e gli indirizzi fissati dalle legge e dal presente Statuto.

3. Informa la propria attività al principio della programmazione, concorrendo alla

determinazione degli obiettivi della Provincia Autonoma, della Regione, dello Stato e della Comunità Europea.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune impronta la propria azione al rispetto dei principi della Costituzione, alla

affermazione dei diritti umani e dei principi di solidarietà e di pari opportunità, tra cittadini, senza discriminazione di razza, origine, lingua, sesso, cultura, religione e orientamento politico, nel riconoscimento e valorizzazione delle differenze.

2. Il Comune garantisce il rispetto e la dignità di ogni persona e ne favorisce l'accoglienza.

Attiva forme di cooperazione, scambi e gemellaggi al fine di creare e rinsaldare vincoli di solidarietà con altre comunità, italiane e straniere.

Tutela e si adopera a rendere più visibile l'ambiente di oggi e di domani.

3. Il Comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani, mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione.

4. In particolare, nelle sue competenze quale oggetto di autonomia locale, il Comune di Capriana opera per l'attuazione dei principi fondamentali della Costituzione repubblicana ed ispira la propria azione:

a) alla tutela dei diritti della persona, dei cittadini e delle formazioni sociali, promuovendo le forme di solidarietà in favore delle fasce sociali più svantaggiate e sostenendo le attività e le iniziative del volontariato;

- b) alla promozione dello sviluppo economico e sociale della comunità, agevolando la partecipazione dell'iniziativa economica privata alla realizzazione di obiettivi di interesse generale;
- c) all'ordinata convivenza sociale e civile;
- d) allo sviluppo e alla crescita equilibrata dei minori, favorendone l'educazione e la socializzazione ed adoperandosi contro ogni forma di violenza;
- e) alla formazione dei giovani mediante la rimozione degli ostacoli che limitino il diritto allo studio e alla cultura, assicurando l'accesso dei cittadini ad ogni ordine e grado di istruzione;
- f) alla parità giuridica, sociale ed economica della donna assicurando concretamente il principio delle pari opportunità e superando ogni forma di discriminazione;
- g) alla valorizzazione del ruolo degli anziani, alla loro cura ed assistenza, nonché al sostegno e alla promozione di occasioni di incontro e partecipazione;
- h) alla tutela della famiglia nelle sue diverse espressioni;
- i) alla realizzazione dei diritti dei disabili anche rimuovendo gli ostacoli fisici e di comunicazione che limitano il loro pieno inserimento sociale;
- l) all'armonico sviluppo economico, sociale e territoriale della comunità, ecologicamente sostenibile;
- m) alla salvaguardia dell'ambiente garantendone comunque la corretta utilizzazione da parte dell'uomo e curando che ciò avvenga in maniera compatibile con le esigenze di conservazione e miglioramento del territorio e delle risorse naturali;
- n) all'effettivo esercizio del diritto alla salute e alla sicurezza sociale concorrendo ad assicurare le iniziative di prevenzione e l'efficienza dei servizi socio-sanitari;
- o) alla promozione delle azioni necessarie a realizzare un'efficiente sistema di servizi pubblici;
- p) al diritto alla cultura e alla formazione permanente, all'esercizio e alla fruizione delle arti, della musica e degli spettacoli;
- q) alla valorizzazione delle tradizioni storiche, delle consuetudini locali e del patrimonio artistico del paese, favorendo le attività culturali, formative e di ricerca;
- r) alla promozione delle forme di aggregazione sociale, anche per quanto riguarda l'impiego del tempo libero in attività folcloristiche, sportive e promozionali;
- s) ad una adeguata risposta al bisogno lavorativo ed abitativo dei cittadini;
- t) alla promozione del coordinamento dei tempi e delle modalità della vita urbana;
- u) all'organizzazione dei servizi, degli uffici e delle infrastrutture pubbliche in modo che ne sia garantita l'agevole utilizzazione nel rispetto delle esigenze generali dei cittadini;
- v) alla piena collaborazione con le altre comunità locali allo scopo di conseguire progressiva e concreta attuazione dei dettami costituzionali che riconoscono e promuovono le autonomie locali.

5. Il Comune di Capriana ispira la sua azione – tanto quella diretta, quanto quella svolta mediante aziende od istituzioni ovvero all'interno di organismi, enti o società ai quali partecipa – a criteri di trasparenza, imparzialità, semplificazione, celerità ed economicità.

Art. 3

Diritti di cittadinanza

1. Sono titolari dei diritti di iniziativa, a partecipazione, accesso ed informazione:

- a) i cittadini inseriti nelle liste elettorali del Comune di Capriana;
- b) i cittadini residenti del Comune, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
- c) i cittadini italiani, stranieri, apolidi, ancorchè non residenti, ma che abbiano nel Comune il centro della loro attività di lavoro o di studio;
- d) i cittadini originari di Capriana, residenti fuori dal territorio comunale.

Art. 4

Territorio, sede e stemma

1. Sono elementi costitutivi del Comune di Capriana, il territorio e la comunità.

2. Il Comune di Capriana, situato in Val di Fiemme, consiste di un centro abitato, delle frazioni di Carbonare e Rover e dei nuclei Maso Lio – Masi Conti e Doss, comprendendo tutto il territorio catastale ad esso intestato.

3. Memore del vincolo tra territorio e popolazione, determinante nella definizione della attuale identità comunale e consistenza delle risorse naturali, il Comune addita la necessità di perpetuare e di incentivare la partecipazione dei suoi abitanti ad azioni di tutela del territorio, operando per la prevenzione ed eliminazione di ogni forma di inquinamento.

4. Alla valorizzazione delle risorse naturali e alla salvaguardia dell'ambiente e del verde pubblico, il Comune chiama, anche con specifiche iniziative, tutti i cittadini e le Amministrazioni dei Beni di Uso Civico.

5. La sede del Comune è situata a Capriana – Piazza Roma nr. 2.

6. Lo stemma del Comune di Capriana raffigura nel centro la mitra ed il pastorale che sono simboli del potere ecclesiastico on intreccio della sciabola simbolo del potere civile racchiusi in cornice lavorata in oro sormontata da una corona lavorata in argento segno di autorità con sopra la scritta

“Comune Di Capriana”. Sullo sfondo blu vi sono altresì due rami di alloro e quercia indicanti dignità e forza intrecciati da fiocco rosso. Le modalità d'uso dello stemma e del gonfalone nonché la loro riproduzione sono disciplinate con norme regolamentari.

Art. 5

Informazione

1. Il Comune garantisce e rende effettivo il diritto alla partecipazione politica ed amministrativa dei singoli cittadini e delle formazioni sociali assicurando un'informazione completa ed accessibile sulla sua attività e di quella degli enti controllati.

Favorisce e ricerca la disponibilità partecipativa di ogni singolo cittadino in ordine all'interesse collettivo generale.

TITOLO II

ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 6

Statuto

1. Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto nell'ambito delle norme costituzionali e dei principi fissati da leggi generali della Repubblica. Ad esso devono confrontarsi i regolamenti e l'attività amministrativa del Comune.

Art. 7

Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti di organizzazione:

- a) sulla propria organizzazione;
- b) per le materie ad esso demandate dalla legge e dallo Statuto;
- c) nelle materie in cui esercita funzioni.

2. La potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle norme di principio previste dalle leggi stesse, dalle disposizioni statutarie e dalla normativa comunitaria.

3. Spetta al Consiglio deliberare le disposizioni regolamentari di applicazione di normative emanate dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia.

4. I regolamenti le cui disposizioni sono suscettibili di incidere sulle posizioni giuridiche soggettive dei cittadini possono essere sottoposti ad idonee forme di consultazione popolare prima dell'approvazione da parte del Consiglio comunale.

5. Affinchè un atto generale possa avere valore di regolamento deve recare la relativa intestazione.

6. Il Consiglio approva i regolamenti in seduta pubblica, con votazione a scrutinio palese, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

7. I regolamenti, ferma restando la pubblicazione della relativa delibera di approvazione, entrano in vigore decorsi 15 (quindici giorni) dalla data di ripubblicazione all'albo pretorio, da effettuare dopo che la deliberazione di approvazione sia divenuta esecutiva.

Art. 8

Pubblicità

1. Lo statuto, i regolamenti, le ordinanze nonché le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari ed ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti del Comune, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per la loro applicazione, oltre ad essere soggette alle forme di pubblicità espressamente previste dalla legge e dallo Statuto, devono altresì essere pubblicizzate in modo da favorire la più ampia ed agevole conoscenza da parte dei cittadini e di chiunque vi abbia interesse.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE POPOLARE, COMITATI LOCALI, FORME REFERENDARIE, DIFENSORE CIVICO

Art. 9

Partecipazione

1. Il Comune promuove e garantisce la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Il Comune riconosce e valorizza le autonome forme associative, le organizzazioni di volontariato, cooperativistiche e sindacali, anche con la messa a disposizione dei beni e servizi o con altre forme di sostegno reale.
3. L'Amministrazione può prevedere forme di consultazione per acquisire il parere della comunità locale, di specifici settori della popolazione e di soggetti economici su particolari problemi.
4. Con le forme previste dal Regolamento i rappresentanti delle associazioni ed Enti partecipano all'attività delle Commissioni istituite su problematiche di loro interesse.
5. Tutti i cittadini residenti e non, nelle forme stabilite con Regolamento hanno diritto di presentare istanze, petizioni o proposte al Consiglio comunale e alla Giunta, nelle materie di rispettiva competenza, dirette a promuovere interventi per la tutela di interessi collettivi della comunità locale. Le modalità di presentazione sono indicate dal Regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità.

Art. 10

Strumenti di partecipazione

1. Al fine di promuovere e garantire la partecipazione democratica dei cittadini e di valorizzare le autonome forme associative e cooperative, il Comune prevede e disciplina anche a livello di frazione: consulte, assemblee e altri incontri pubblici.

Art. 11

Consultazioni popolari e referendum

1. Possono essere richiesti referendum consultivi o propositivi in relazione a problemi e materie di competenza e interesse locale.
2. Partecipano al referendum gli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.
3. Non possono essere sottoposti a referendum:
 - a) questioni che non siano di competenza comunale;
 - b) modifiche dello Statuto e questioni concernenti persone, minoranze etniche, religiose;
 - c) il bilancio preventivo o consuntivo;
 - d) i provvedimenti concernenti tributi o tariffe;
 - e) i provvedimenti relativi all'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
 - f) gli atti relativi al personale del Comune e la pianta organica;
 - g) i provvedimenti riguardanti singole persone individuate e i provvedimenti di designazione o revoca;
 - h) gli atti dovuti o di pura e semplice esecuzione o relativi a spese già impegnate;

i) il regolamento del Consiglio;

l) i pareri;

m) i quesiti già sottoposti a referendum nell'ultimo quadriennio;

4. Il referendum è gestito da una Commissione di tre membri nominata dal Consiglio comunale, a maggioranza qualificata di 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto, all'inizio del proprio mandato. Nella commissione non possono essere inclusi Consiglieri comunali.

5. La richiesta di referendum potrà essere proposta con la sottoscrizione, con firme autenticate, di almeno 100 (cento) persone iscritte nelle liste elettorali del Comune. La domanda di referendum è articolata in un unico quesito, formulato in modo breve, chiaro e preciso, tale da lasciare obiettiva libertà di opzione. Entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione, la proposta di referendum deve essere sottoposta al giudizio di ammissibilità da parte della Commissione, la quale deve pronunciarsi entro i successivi 30 (trenta) giorni. Il referendum, se ammesso dalla predetta Commissione, deve essere indetto dal Sindaco entro 120 (centoventi) giorni dalla richiesta. Quando il referendum sia stato indetto, il Consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto.

6. Il referendum è considerato valido se partecipa alla consultazione un numero di elettori che rappresenti almeno il 60% (sessanta) del corpo elettorale; sarà considerata approvata la proposta referendaria se raggiungerà almeno il 50% (cinquantapercento) più un voto, rispetto a tutti i votanti.

7. Il referendum può essere promosso anche dal Consiglio comunale, con voto espresso dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati dal Comune.

8. Non può essere svolto referendum nei primi 6 (sei) mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo, né possono svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.

9. Il quesito sottoposto agli elettori deve rendere esplicite le maggiori spese o le minori entrate derivanti dal provvedimento oggetto della consultazione e deve indicare le modalità di copertura degli oneri.

10. Il Consiglio comunale prende tempestivamente atto del risultato del referendum e informa la propria attività alla volontà popolare. Può motivatamente discostarsi dal voto consultivo espresso dal referendum, con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei Consiglieri assegnati. Entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla avvenuta consultazione referendaria.

Art. 12

Proposte di provvedimenti amministrativi

1. Gli elettori del Comune, (minimo nr. 40 quaranta) e inoltre le Associazioni e gli organismi operanti sul territorio comunale possono presentare proposte di deliberazione redatte in forma di articolato o di schema di delibera. Ogni proposta indica le persone che rappresentano i firmatari, in numero non inferiore a 4 (quattro).

2. Il Sindaco trasmette la proposta, entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione, all'Organo competente informandone i capigruppo, corredandola con il parere di legittimità del Segretario e dei responsabili dei servizi interessati, nonché con l'eventuale attestazione relativa alla copertura finanziaria.

3. L'organo competente può sentire i rappresentanti dei proponenti entro 60 (sessanta) giorni dalla trasmissione della proposta e decide in merito entro i successivi 60 (sessanta) giorni. Il Sindaco dà comunicazione ai proponenti dell'avvenuta adozione della proposta deliberazione da parte dell'Organo competente entro 30 (trenta) giorni dalla data di adozione della deliberazione stessa ovvero – qualora la proposta fosse respinta – entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui la proposta viene esaminata.

4. Qualora tra Amministrazione comunale ed i rappresentanti dei proponenti, nel perseguimento del pubblico interesse, siano raggiunte intese sul contenuto del provvedimento cui si riferisce la proposta, ne viene dato atto in apposito verbale.

5. Gli uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione sia sugli aspetti sostanziali che su quelli formali e procedurali.

Art. 13

Difensore civico

1. La funzione di Difensore civico viene esercitata mediante affidamento convenzionato al difensore civico provinciale, a norma di legge.

TITOLO IV

ORGANI ISTITUZIONALI

CAPO I

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 14

Funzioni

1. Il Consiglio comunale, composto dai Consiglieri eletti, rappresenta la Comunità locale, ne interpreta gli interessi generali ed esercita insieme al Sindaco le funzioni di Governo e di indirizzo, approvando il documento programmatico dallo stesso proposto.

2. Esercita su tutte le attività del Comune il controllo politico amministrativo affinché l'azione complessiva dell'ente consegua, secondo i principi affermati dallo Statuto, gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nei documenti programmatici, con le modalità stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

3. Esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo comunque spettanti al Comune, anche in forma di convenzione, su istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi e società anche operazioni che hanno per fine l'esercizio di pubblici servizi, la realizzazione di opere, progetti e interventi effettuati per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.

4. Definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti comunali presso enti, aziende ed istituzioni e nomina i rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni nei casi espressamente stabiliti dalla legge.

5. Vota risoluzioni, mozioni ed ordini del giorno, per esprimere posizioni ed orientamenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico e culturale, rivolti ad esprimere la partecipazione dei cittadini ad avvenimenti esterni alla comunità locale.

6. Formula le risposte per chiarimenti od altro da inviare alla Giunta Provinciale in ordine a deliberazioni assunte dal Consiglio stesso.

Art. 15

Consiglieri

1. I Consiglieri comunali rappresentano la comunità locale ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato con piena libertà di opinione e di voto.

2. Il Consigliere comunale assume la propria funzione con la proclamazione degli eletti o con l'adozione della delibera di surroga ed esercita i propri diritti di iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio. Può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni su tutte le attività dell'amministrazione, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento interno. Ha diritto di ottenere copia degli atti e provvedimenti del Comune, delle Istituzione e della Società cui partecipi il Comune.

3. Le dimissioni dalla carica sono presentate in forma scritta al Sindaco che le comunica al Consiglio comunale nella prima adunanza.

Esse sono irrevocabili ed hanno effetto dalla data di presentazione. Il Consiglio comunale provvede all'immediata surrogazione.

4. Ove un Consigliere risulti assente per tre sedute consecutive, il Sindaco richiede adeguate giustificazioni. Qualora nei successivi cinque giorni manchi la risposta o le giustificazioni risultino inadeguate, il Sindaco propone al Consiglio la pronuncia di decadenza del Consigliere e ne propone l'immediata surroga.

Art. 16

Regolamento interno

1. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio sono disciplinati, in conformità allo Statuto, da un regolamento interno adottato dal Consiglio stesso, in seduta pubblica, con votazione a scrutinio palese, con la maggioranza di 2/3 (due terzi) dei Consiglieri assegnati. Nel caso in cui non si raggiunga la predetta maggioranza il Regolamento viene adottato, in altra seduta, con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Le modifiche del Regolamento interno sono approvate con la stessa procedura dell'adozione.

2. In particolare il Regolamento disciplina:

- a) la costituzione e i diritti dei gruppi consiliari;
- b) la costituzione, l'organizzazione, il funzionamento e le competenze delle Commissioni consiliari;
- c) in casi in cui le sedute del Consiglio e delle commissioni non sono pubbliche;
- d) la convocazione, i tempi e le modalità di svolgimento dei lavori del Consiglio;
- e) le modalità di esercizio dei diritti e dei poteri di iniziativa dei Consiglieri;
- f) i procedimenti per l'istruttoria delle deliberazioni consiliari;
- g) gli strumenti e le modalità del controllo consiliare sull'attività del Comune e sugli organismi da esso promossi o di cui fa parte.

3. Le modifiche del Regolamento interno sono approvate con la stessa procedura dell'adozione.

Art. 17

Convocazione e costituzione

1. Il Regolamento interno stabilisce modalità e termini per la convocazione del Consiglio e norme generali per il suo funzionamento.
2. Il Consiglio è convocato dal Sindaco, che ne formula l'Ordine del Giorno, dando priorità alle questioni urgenti ed ai punti non trattati nella seduta precedente. La convocazione deve essere fatta in modo da facilitare la partecipazione dei cittadini.
3. Quando 1/5 (un quinto) dei Consiglieri richieda una seduta del Consiglio, il Sindaco la convoca entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Il Consiglio comunale è regolarmente costituito con la presenza di oltre la metà dei Consiglieri comunali assegnati.
5. In seconda convocazione da indirsi in giorno diverso dalla prima, è sufficiente l'intervento di 7 (sette) Consiglieri comunali, ferma restando la maggioranza richiesta per particolari deliberazioni. In seconda convocazione il Consiglio può deliberare solo sugli oggetti contenuti nell'avviso di prima convocazione.
6. Su specifici argomenti il Consiglio comunale favorisce la partecipazione al dibattito di esperti o rappresentanti di Enti e/o Organismi, con modalità definite dal Regolamento.
7. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi nei quali, secondo la Legge o il Regolamento, esse debbano essere segrete.
8. Gli Assessori non Consiglieri hanno diritto, e se richiesti obbligo, di partecipare alle adunanze del Consiglio, con pieno diritto di parola, ma senza diritto di voto.

Art. 18

Deliberazioni delle proposte

1. Ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando ha ottenuto il voto della maggioranza dei votanti, salvi i casi in cui la legge o lo Statuto prescrivano espressamente la maggioranza degli aventi diritto al voto o altre speciali maggioranze.
2. Ai fini della determinazione della maggioranza si computano tra i votanti gli astenuti; non si computano coloro che si assentano prima di votare e, nelle votazioni su scheda, le schede nulle.
3. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dalla legge e dal Regolamento.

CAPO II

IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE

Art. 19

Sindaco

1. Il Sindaco, capo dell'Amministrazione comunale, rappresenta il Comune e la Comunità, promuove l'attuazione del proprio programma approvato dal Consiglio, attua le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare le finalità istituzionali del Comune.
2. Esprime l'unità di indirizzo, ed emana le direttive attuative del programma e degli indirizzi generali approvati dal Consiglio.

3. Decide le liti attive e la partecipazioni del Comune alle liti passive; rappresenta il comune in giudizio e firma i mandati alle liti.
4. Riferisce annualmente al Consiglio sull'attività svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del Bilancio pluriennale, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.
5. Ha competenze e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'attività degli Assessori e sulle strutture gestionali ed esecutive.
6. Nelle occasioni in cui è richiesto e nelle altre in cui risulti opportuno porta a tracolla della spalla destra la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica.
7. La legge disciplina le modalità per l'elezione, e i casi di incompatibilità e ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione della carica.

Art. 20

Funzioni

1. Il Sindaco convoca e presiede il Consiglio fissandone l'ordine del giorno e ne dirige i lavori secondo il Regolamento.
2. Convoca e presiede la Giunta. Promuove e coordina l'attività degli Assessori, riservandosi di sostituirsi ad essi ove risulti necessario.
3. Quando lo richiedano ragioni particolari può, sentito il Consiglio, incaricare 1 (uno) o più Consiglieri dell'esercizio temporaneo di funzioni di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attività o servizi.
4. Con il concorso degli Assessori sovrintende al funzionamento dei servizi, e degli uffici e alla esecuzione degli atti. Convoca periodicamente conferenze interne di servizio per la verifica dello stato di attuazione del Programma.
5. Assume le iniziative necessarie per assicurare che gli uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società a prevalente capitale comunale, svolga le proprie attività secondo gli obiettivi stabiliti ferme restando le relative autonomie gestionali.
6. In particolare spettano al Sindaco le seguenti attribuzioni:
 - a) ripartisce con apposito provvedimento gli affari riguardanti le varie materie fra gli Assessori e coordina la loro attività;
 - b) presiede le commissioni facendosi eventualmente sostituire dal Vicesindaco o dall'Assessore;
 - c) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti;
 - d) rilascia certificati ed attestati su quanto riguarda dagli atti del Comune;
 - e) presiede le commissioni di gara;
 - f) rappresenta il Comune in giudizio e promuove i provvedimenti a difesa delle ragioni del Comune;
 - g) firma i contratti e le convenzioni;
 - h) in caso di indisponibilità o incompatibilità del Segretario comunale presiede le commissioni giudicatrici di concorso per l'assunzione di personale;
 - i) quale Ufficiale di Governo esercita le funzioni assegnateli dalle leggi dello Stato.

Art. 21

Deleghe

1. Il Sindaco può delegare con atto sempre revocabile proprie attribuzioni e la firma degli atti agli Assessori.
2. Può delegare un Assessore o un Consigliere a rappresentare il Comune negli organismi ai quali lo stesso partecipa quando non possa provvedervi personalmente.

Art. 22

Vicesindaco

1. In caso di assenza o impedimento il Sindaco è sostituito, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge e dallo Statuto, dal Vicesindaco, nominato dal Sindaco stesso all'inizio del proprio mandato.
2. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del Vicesindaco, ne esercita temporaneamente le funzioni l'Assessore più anziano di età; in assenza o in mancanza di Assessori, il Consigliere più anziano di età.
3. La sostituzione agisce nel caso di sospensione del Sindaco dalla funzione adottata ai sensi dell'art. 15 comma 4 bis della Legge 19 marzo 1990 nr. 55 come modificato dall'art. 1 della Legge 18 gennaio 1992 nr. 16 e ss.cc.

Art. 23

Giunta comunale

1. La Giunta comunale opera insieme al Sindaco per l'attuazione del Programma approvato dal Consiglio.
2. Essa è composta dal Sindaco che la presiede e da quattro Assessori tra cui uno con funzioni di Vice Sindaco, nominati dal Sindaco. Due degli Assessori possono essere scelti tra i cittadini non Consiglieri comunali in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere comunale.
3. Spetta alla Giunta l'adozione degli atti di Amministrazione che non siano riservati dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti al Sindaco ed al Segretario Comunale.
4. La Giunta sottopone al Consiglio comunale proposte formalmente redatte ed istruite per l'adozione degli atti di competenza.
5. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle proprie attribuzioni:
 - a) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organismi di partecipazione;
 - b) adotta provvedimenti di assunzione, cessazione e, su pareri dell'apposita commissione, quegli disciplinati e di sospensione dalle funzioni del personale comunale non riservati ad altri organi.
 - c) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
 - d) autorizza il Sindaco a stare in giudizio ed approva transazioni;
 - e) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e sullo stato di organizzazione dei servizi;
 - f) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero all'interno dell'organizzazione comunale;

Art. 24

Funzionamento

1. La Giunta comunale esercita le proprie funzioni in forma collegiale.

2. La Giunta si riunisce con la presenza di oltre la metà dei suoi componenti e delibera con voto palese sempre che non si debba procedere diversamente secondo la legge.

3. Alle adunanze della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Segretario comunale.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Possono parteciparvi su invito per consultazione i Revisori dei Conti, i Rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Consorzi, Commissioni ed Istituzioni nonché funzionari del Comune ed altre persone che possano fornire elementi utili per le deliberazioni.

Art. 25

Dimissioni, cessazione e revoca degli Assessori

1. In caso di dimissione o cessazione dall'ufficio di Assessore per altra causa, il Sindaco provvede alla sostituzione dandone comunicazione al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva.

2. Ove il Sindaco proceda alla revoca ed alla sostituzione di uno o più Assessori, ne dà motivata comunicazione al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva.

Art. 26

Mozione di sfiducia

1. Quando si è presentata una mozione di sfiducia il Consiglio comunale è convocato per la votazione della stessa e non prima dei dieci e non oltre i trenta giorni successivi.

2. Sulla mozione di sfiducia il Consiglio comunale delibera a voto palese per appello nominale. Se la mozione risulta approvata il Consiglio comunale è sciolto e viene nominato il Commissario.

Art. 27

Indennità di presenza.

1. Ai Consiglieri comunali spetta una indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del Consiglio comunale e per non più di una seduta al giorno, nella misura del venticinque per cento del limite massimo stabilito dalla vigente normativa in materia.

2. Agli Assessori comunali che non godono dell'indennità mensile di carica spetta una indennità di presenza per l'effettiva partecipazione alle sedute della Giunta comunale per non più di una seduta al giorno nella misura del venticinque per cento del limite massimo stabilito dalla vigente normativa in materia.

3. Il Consiglio comunale può determinare la concessione del gettone di presenza anche per le sedute delle Commissioni consiliari permanenti formalmente istituite e convocate e per le sedute delle Commissioni consiliari autonomamente costituite dal Consiglio comunale purchè regolarmente convocate, nella misura non superiore a quella disposta per la partecipazione al Consiglio comunale.

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE COMUNALE

Art. 28

Uffici e Personale

1. Gli uffici e servizi del Comune sono organizzati in base a criteri di funzionalità, economicità di gestione, flessibilità, trasparenza e accessibilità favorendo il superamento di una rigida divisione del lavoro e la massima flessibilità delle strutture e del personale.

2. Il regolamento di organizzazione e del personale, nel rispetto delle leggi e dello Statuto, definisce:

a) l'articolazione degli uffici e servizi e relative funzioni;

b) le dotazioni organiche dei medesimi distinte per livelli funzionali e profili professionali;

c) i requisiti richiesti e le modalità di accesso alle singole posizioni lavorative;

d) le procedure di assunzione e cessazione dal servizio;

e) i diritti, i doveri e le sanzioni disciplinari;

f) l'organizzazione e il funzionamento della commissione di disciplina;

g) i criteri per la formazione e l'addestramento.

Art. 29

Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune ed è capo del personale. E' dipendente comunale e dipende funzionalmente dal Sindaco dal quale riceve le direttive.

2. Nel rispetto della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, il Segretario comunale ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo svolgendo funzioni di collaborazione, consulenza propositiva, coordinamento e direzione complessiva, vigilanza a garanzia del buon andamento del Comune al fine di realizzare l'efficacia, l'economicità e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

3. Esercita le funzioni attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti ed adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco e, se da questi richiesto, roga i contratti e gli atti nei quali il Comune è parte contraente.

4. Il Segretario comunale cura le procedure attuative delle deliberazioni e dei provvedimenti, avvalendosi degli uffici competenti; accerta e indica, per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza del Comune, il responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale.

5. Partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta, ne redige i verbali e vi appone la propria firma. Non può prendere parte alle sedute e deve allontanarsi dall'aula nei casi previsti dalle vigenti disposizioni. In caso di assenza o impedimento del Segretario il suo sostituto è nominato tra i propri membri, dal Consiglio o dalla Giunta.

6. Il Segretario compie tutte le funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento Organico del personale dipendente. Il Segretario presiede le commissioni giudicatrici di concorso per la copertura dei posti vacanti, secondo le disposizioni del regolamento.

7. I contratti sono stipulati dal Segretario comunale secondo le disposizioni del regolamento di contabilità. Qualora il Segretario comunale non possa stipulare il contratto, svolgendo in relazione ad esso le funzioni di ufficiale rogante, il contratto è stipulato dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato.

8. Ferme le competenze specificatamente attribuite ad altri organi del Comune, i regolamenti disciplinano l'esercizio da parte del Segretario delle altre competenze relative ad atti a contenuto non discrezionale.

TITOLO VI

I SERVIZI PUBBLICI

Art. 30

Principi

1. I servizi comunali, l'organizzazione del lavoro e del personale, sono finalizzati a garantire il più ampio soddisfacimento delle esigenze degli utenti.

2. I servizi debbono risultare facilmente accessibili, garantire standard qualitativi conformi agli obiettivi stabiliti, assicurando pienamente l'informazione degli utenti sui loro diritti, sulle condizioni e le modalità di accesso, controllando e modificando il proprio funzionamento in base a criteri di efficacia ed efficienza.

3. Il Comune valorizza la partecipazione degli utenti anche istituendo appositi organismi o accogliendo forme spontanee di autorganizzazione. Nei regolamenti sono stabiliti modalità e termini per le osservazioni degli utenti e delle loro associazioni sulla gestione dei servizi.

4. Il Comune riconosce il valore sociale delle organizzazioni di volontariato, della cooperazione sociale, del sindacato e degli altri enti e organismi senza fini di lucro nella individuazione dei bisogni sociali, civili, culturali nonché nella risposta ad essi e ne promuove lo sviluppo, il sostegno e la collaborazione. Assicura ad essi la partecipazione alla programmazione ed il concorso alla realizzazione degli interventi pubblici. A questo fine il Comune accetta e promuove la collaborazione con gli organismi predetti e con i privati, anche affidando ad essi la gestione dei servizi affinché possano in tal modo essere svolti con maggiore efficienza ed efficacia.

5. Il Consiglio comunale prende in esame almeno una volta all'anno i servizi comunali e la loro gestione, per valutarne l'efficienza e l'efficacia nonché la rispondenza alle esigenze degli utenti.

Art. 31

Forme della gestione

1. I servizi sono gestiti in economia, in concessione, mediante aziende speciali, mediante istituzioni, mediante società a partecipazione pubblica. Possono essere gestiti mediante le forme collaborative previste dalla legge.

2. La forma e le modalità di gestione sono scelte sulla base di espressa valutazione comparativa delle diverse possibilità in termini di efficienza, efficacia, economicità, socialità.

3. L'affidamento dei servizi per una durata superiore ai 5 (cinque) anni deve essere approvata con almeno i 2/3 (due terzi) dei Consiglieri

assegnati. Negli ultimi 6 (sei) mesi del mandato amministrativo l'affidamento non può aver durata superiore ai 2 (due) anni.

Art. 32

Gestione in economia

1. Sono gestiti direttamente in economia, con assunzione diretta di spese e personale, i servizi che, in ragione della dimensione o della tipologia delle prestazioni, non si chiedono strutture dotate di particolare autonomia gestionale.
2. Nella relazione al Conto Consuntivo il revisore del conto può esprimere rilievi e proposte per una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione dei servizi.
3. Il Sindaco stabilisce annualmente al Consiglio in sede di approvazione del Conto Consuntivo sull'andamento, la qualità ed i costi di ciascuno dei servizi resi in economia esponendo altresì l'orientamento dell'Amministrazione in relazione alle osservazioni e proposte eventualmente formulate dagli utenti e loro associazioni.

Art. 33

Servizi in concessione

1. Sono svolti mediante concessione i servizi che, per il loro contenuto imprenditoriale e le loro caratteristiche tecniche ed economiche, appaiono meglio organizzabili in tali forme, anche in relazione alle esigenze degli utenti e a criteri di economicità.
2. I concessionari sono scelti, a norma delle vigenti disposizioni, con procedimenti concorsuali, sulla base di requisiti tecnici e imprenditoriali, ferme le preferenze di legge a parità di condizioni.
3. Nel disciplinare di concessione sono stabiliti gli obblighi del concessionario, particolarmente per assicurare il rispetto degli indirizzi fondamentali del Comune, della politica tariffaria, del livello e delle qualità delle prestazioni, della verifica dei risultati.
4. Il concessionario garantisce i diritti, le prestazioni, e le informazioni che spettano agli utenti, nei modi previsti dal regolamento e dal disciplinare.

Art. 34

Aziende speciali ed istituzioni

1. Il Comune può istituire aziende speciali per servizi a contenuto imprenditoriale, che richiedono di essere svolti con piena autonomia gestionale e patrimoniale.
2. Il Comune può costituire istituzioni per servizi di natura sociale e culturale che richiedano di essere svolti con autonomia gestionale, ma senza rilevanza imprenditoriale.
3. La deliberazione di costituzione dell'azienda o dell'istituzione determina gli apporti patrimoniali e finanziari del Comune ed è accompagnata da un piano di fattibilità che indica analiticamente le previsioni sulla domanda di servizi e sui costi e determina le risorse organizzative, tecniche, finanziarie necessarie, stima le entrate previste nonché le condizioni per l'equilibrio economico della gestione.
4. La Giunta esercita specifici controlli sull'operato degli organi delle aziende e delle istituzioni, riferendone in Consiglio in sede di approvazione del Conto Consuntivo comunale.

5. Quando siano istituite aziende o istituzioni, il Presidente e il Consiglio d'Amministrazione sono nominati dal Sindaco in base agli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale e a criteri di documentata esperienza e capacità.

6. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica sino al rinnovo del Consiglio.

7. In caso di insoddisfacente funzionamento dell'azienda o dell'istituzione o di grave violazione degli indirizzi comunali, il Consiglio comunale può, in seduta pubblica, con votazione a scrutinio palese, a maggioranza degli aventi diritto, revocare il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione su proposta della Giunta comunale, mediante atto contenente la contestuale nomina dei nuovi amministratori.

Art. 35

Organizzazione e gestione

1. Lo Statuto dell'Azienda e rispettivamente il Regolamento dell'Istituzione, approvati dal Consiglio comunale, in seduta pubblica, con votazione a scrutinio palese, disciplinano la composizione degli organi di amministrazione, la durata in carica, la possibilità di revoca, l'organizzazione e il funzionamento nell'equilibrio economico di costi e ricavi, la partecipazione degli utenti all'informazione e le modalità di controllo.

Art. 36

Partecipazione a società di capitali

1. Il Comune può costituire ovvero partecipare a società di capitali quando tale forma di gestione risulti opportuna in relazione alla natura dei servizi da prestare o delle attività economiche da esercitare. La società di capitali deve prevedere, accanto alla partecipazione pubblica del Comune, anche quella di altri soggetti pubblici o privati che conferiscono –oltre a quote di capitale- capacità tecniche, organizzative ed imprenditoriali tali da assicurare maggiore efficienza ed economicità ai servizi o alle attività per cui la società è costituita.

2. La costituzione delle società di capitali o l'adesione ad esse è deliberata dal Consiglio comunale, in seduta pubblica, con votazione a scrutinio palese, col voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati: con la stessa deliberazione il Consiglio comunale approva ovvero aderisce allo statuto della società e determina la quota di partecipazione del Comune. Al Consiglio comunale spetta anche di approvare, in seduta pubblica, con votazione a scrutinio palese, con la stessa maggioranza, eventuali modifiche statutarie della società e il loro scioglimento e deliberare la partecipazione ad aumenti di capitale ovvero il recesso dalle società da parte del Comune.

3. Il Sindaco cura gli adempimenti necessari per dare attuazione alla partecipazione del Comune nella società, esercita i diritti spettanti al Comune come socio e partecipa, in rappresentanza del Comune, all'assemblea ed agli organi di amministrazione della società, riferendone periodicamente al Consiglio comunale.

Qualora il Sindaco non possa o non intenda partecipare personalmente, delega a ciò il Vicesindaco o altro Assessore.

4. Sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea delle società il Sindaco, o il suo delegato, sente preventivamente la Giunta comunale e, quando ciò non fosse possibile, la informa nella prima seduta successiva.

TITOLO VII

FORME COLLABORATIVE ED ASSOCIATIVE

Art. 37

Principi di collaborazione

1. In conformità a quanto stabilito dalla lettera v) punto 4) del precedente articolo 2 ed in funzione dello sviluppo sociale, economico e civile della comunità che rappresenta, il Comune di Capriana promuove e favorisce forme di collaborazione ed associazione con altri Comuni ed Enti pubblici o privati e con privati e loro associazioni.

Art. 38

Forme di collaborazione

1. Il Comune al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati in ambiti territoriali adeguati, valorizza il sistema dei rapporti con le A.S.U.C., con gli altri Comuni, la Provincia e la Regione utilizzando, e promuovendo le forme associative e di cooperazione più idonee, tra quelle previste dalla legge, all'esercizio delle attività e al proseguimento delle finalità di interesse comune. Assume, altresì la consultazione come forma di collaborazione nelle scelte amministrative di influenza comunale e sovracomunale.

2. Le consultazioni con le A.S.U.C. devono intervenire in particolar modo:

a) quando si assumono decisioni in materie di competenza delle A.S.U.C.;

b) quando si eseguono opere pubbliche o iniziative interessanti le singole A.S.U.C.

3. I rapporti di collaborazione ed associazione si attuano anzitutto nelle forme e con gli strumenti previsti dal capo IX della L.R. 4 gennaio 1993, nr. 1, e precisamente:

a) mediante l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi, propri o delegati, avvalendosi della comunità montana o dell'ente intermedio previsto dal D.P.R. 22 marzo 1974, nr. 279, o anche mediante delega a questo di funzioni o servizi comunali;

b) mediante convenzioni per l'esercizio coordinato di funzioni e servizi determinati, ai sensi dell'art. 40 della L.R. 4 gennaio 1993, nr. 1; si ricorre allo strumento della convenzione, nonché con le organizzazioni del volontariato, con le cooperative e con le organizzazioni non aventi fini di lucro, per svolgere funzioni e servizi di carattere sociale, assistenziale, culturale, sportivo e simili;

c) mediante consorzi con altri enti locali, ai sensi dell'art. 41 della L.R. 4 gennaio 1993, nr. 1, per la gestione associata di servizi istituzionali oppure rilevanti sotto il profilo socio-economico, quando tale forma di gestione sia conveniente per ragioni di efficienza e per conseguire economie di scala e si riveli a tal fine insufficiente lo strumento della convenzione;

d) mediante l'unione con altri Comuni contermini, ai sensi e per i fini di cui all'art. 42 della L.R. 4 gennaio 1993, nr. 1.

e) mediante gli accordi di programma previsti dall'art. 43 della L.R. 4 gennaio 1993, nr. 1, per la realizzazione congiunta di opere, in interventi e progetti di sviluppo socioeconomico che esigono l'azione integrata e coordinata di altri Enti Locali.

4. Oltre a quelle sopra indicate, il Comune può comunque attivare anche altre forme collaborative ed associative, purchè consentite dalle leggi vigenti.

TITOLO VIII

PRINCIPI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 39

Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e garantisce la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Il Comune riconosce e valorizza le autonome forme associative e cooperative ed in particolare le associazioni rappresentative dei mutilati, degli invalidi e di disabili, nonché le associazioni culturali, educative, di istruzione e sportive, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.

Art. 40

Procedimento amministrativo e accesso a documenti

1. L'azione amministrativa si svolge nelle forme e con le garanzie previste dalla L.R. 31 luglio 1993, nr. 13 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

2. Il Consiglio comunale determina con Regolamento le norme e i tempi del procedimento, disciplina l'accesso ai documenti e garantisce la partecipazione dei soggetti destinatari dell'atto.

Art. 41

Pareri dei responsabili

1. I pareri dei funzionari responsabili sono resi a norma di legge.

Art. 42

Forme di pubblicità

1. Il Segretario comunale assicura che siano posti a disposizione in idonei locali del Comune, per la libera consultazione, i seguenti atti:

a) lo Statuto;

b) i Regolamenti;

c) il Bilancio pluriennale;

d) il Bilancio annuale e i documenti relativi;

e) il Piano Regolatore Generale, il Piano Commerciale e ogni altro atto di programmazione e di pianificazione del Comune;

f) le deliberazioni del Consiglio e della Giunta comunale;

g) altri atti generali e fondamentali che, in base a delibera del Consiglio comunale, debbano essere messi a consultazione dei cittadini.

2. Con altre forme idonee stabilite dal Regolamento di partecipazione viene data notizia con adeguato rilievo, dei provvedimenti generali e fondamentali.

TITOLO IX

GESTIONE FINANZIARIA BENI E CONTRATTI

Art. 43

Criteri

1. La gestione finanziaria del Comune si fonda sul principio delle risorse proprie e di quelle trasferite nell'ambito delle leggi statali e provinciali.
2. Il Comune esercita la potestà impositiva e decisionale autonoma nel campo delle imposte, delle tasse, e delle tariffe, nei limiti delle leggi, secondo criteri di giustizia e nel perseguimento dei fini statutari.
3. Le tariffe e i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissate per legge secondo il criterio della tendenziale copertura totale dei costi di gestione da parte degli utenti.
4. Nella determinazione delle tariffe dei servizi di stretta necessità sociale, il Comune può tenere conto della capacità contributiva degli utenti.

Art. 44

Bilancio e programmazione

1. La gestione contabile del Comune è disciplinata, nell'ambito delle Leggi e dello Statuto, sulla base di apposito regolamento.
2. Il Comune delibera nei termini di Legge il Bilancio di previsione per l'anno successivo, redatto in termini di competenza e di cassa osservando i principi di universalità, veridicità, unità, integrità specificazione, pareggio finanziario ed equilibrio economico, flessibilità, pubblicità.
3. Il Bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale, redatto in termini di sola competenza, di durata pari a quello della Provincia Autonoma di Trento.
4. Gli impegni di spesa sono assunti previa attestazione di ragioneria della esistenza e sufficienza della copertura finanziaria. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.
5. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio. Alla elaborazione della contabilità si perviene sulla base di una rilevazione generale del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ente.
6. Al Conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta comunale contenente, tra l'altro, la valutazione di efficacia dell'azione svolta e dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi deliberati, nonché alle collaborazioni intercomunali.

Art. 45

Facoltà dei Revisori dei conti

1. Il Revisore del Conto, nell'esercizio delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune e facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e della Giunta.
2. Il Revisore esercita i compiti stabiliti dalla legge e verifica l'avvenuto accertamento delle consistenze patrimoniali dell'Ente.
3. Può formulare, anche autonomamente dalla relazione sul rendiconto, rilievi e proposte per conseguire efficienza, produttività ed economicità di gestione.
4. Fornisce al Consiglio, su richiesta, elementi e valutazioni tecniche ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e controllo del Consiglio medesimo.

5. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio. Alla elaborazione della contabilità si perviene sulla base di una rilevazione generale del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ente.

6. Al Conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta comunale contenente, tra l'altro, la valutazione di efficacia dell'azione svolta e dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi deliberati, nonché alle collaborazioni intercomunali.

Art. 45

Facoltà dei Revisori dei conti

1. Il Revisore del Conto, nell'esercizio delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune e facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e della Giunta.

2. Il Revisore esercita i compiti stabiliti dalla legge e verifica l'avvenuto accertamento delle consistenze patrimoniali dell'Ente.

3. Può formulare, anche autonomamente dalla relazione sul rendiconto, rilievi e proposte per conseguire efficienza, produttività ed economicità di gestione.

4. Fornisce al Consiglio, su richiesta, elementi e valutazioni tecniche ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e controllo del Consiglio medesimo.

Art. 46

Beni comunali

1. L'inventario redatto a norma delle vigenti disposizioni evidenzia:

a) i beni mobili ed immobili facenti parte del patrimonio e del demanio comunale;

b) le terre comuni soggette ad uso civico;

c) i beni acquisiti al patrimonio comunale mediante lasciti evidenziando il nome del donante o del "de cuius" e il relativo reddito che verrà preferibilmente destinato a fini assistenziali.

Art. 47

Contratti

1. Per la conclusione dei contratti il Comune applica le disposizioni contenute nel presente Statuto e nella vigente normativa Regionale, Provinciale e comunitaria.

2. L'attività contrattuale potrà essere esercitata anche tramite le forme di collaborazione intercomunale e con altri enti pubblici o con privati a norma delle disposizioni vigenti e del presente Statuto.

TITOLO X

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 48

Regolamenti

1. Fino all'adozione dei nuovi regolamenti ai sensi del nuovo ordinamento dei Comuni di cui alla L.R. 4 gennaio 1993, nr. 1 e del presente Statuto, continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore in quanto compatibili.

2. I nuovi regolamenti sono adottati entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto, fatti salvi i termini previsti dalla legge.

Art. 49

Revisione statutaria

1. Le modificazioni e l'abrogazione di disposizioni statutarie avviene con le stesse modalità previste per l'adozione dello Statuto. L'Amministrazione comunale può acquisire il parere della cittadinanza in relazione a modifiche, integrazioni e/o abrogazioni statutarie ritenute di particolare importanza.
2. La proposta di abrogazione totale di Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto.
3. Dopo ogni modifica statutaria, il Sindaco provvede alla emanazione di un testo aggiornato dello Statuto con l'evidenziazione delle nuove norme e la trascrizione in calce delle norme abrogate.
4. Nessuna modificazione statutaria può essere approvata nel semestre antecedente il rinnovo del Consiglio comunale salvo il caso in cui la modifica è imposta per esigenze di recepimento di leggi modificative, integrative o abrogative che incidono sul presente statuto, di modifiche imposte per effetto della variazione della popolazione risultante dall'ultimo censimento, nonché in caso di sentenza di annullamento passata in giudicato.